



n. 28 Reg. Del.

del 19.07.2024

**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** TARI presa d'atto della revisione biennale del PEF 2024-2025. Approvazione delle tariffe e relative scadenze anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di luglio alle ore 09:57 ed in prosecuzione, convocato in sessione ORDINARIA come da avviso scritto e notificato dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica 1<sup>a</sup> convocazione, presieduto dal Consigliere Presidente Trecroci Caterina, nella sala consiliare di Palazzo San Giovanni, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	CAMINITI GIUSEPPINA	X		10	CALABRO' VINCENZO	X	
2	PAVONE NICOLETTA ADA	X		11	COTRONEO GIUSEPPE	X	
3	MELITO MARIA GRAZIA SIMONA	X		12	BEVACQUA ROCCO	X	
4	TRECROCI CATERINA	X		13	SANTORO MARCO	X	
5	MARRA RUGGERO	X		14	LUCISANO FILIPPO	X	
6	RIZZUTO ALBINO FRANCESCO		X	15	SICLARI DANIELE		X
7	PIETRO IDONE	X		16	CALDERONE STEFANIA	X	
8	NERI CATERINA	X		17	DE MARCO DOMENICO	X	
9	SCICCHITANO FRANCO	X					

Presenti 15

Assenti 02

Sono presenti in sala il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, qualità Urbana e Ambientale Arch. Salvatore Foti e la Responsabile del Settore Economico Finanziari e Tributi Dott.ssa Alessandra Arena.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267/2000, (T.U.E.L.) dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rispetto all'appello risultano assenti, al momento della trattazione del punto in oggetto, i Consiglieri Melito e Lucisano, permanendo il numero legale, introduce il punto all'ordine del giorno: "TARI presa d'atto della revisione biennale del PEF 2024-2025. Approvazione delle tariffe e relative scadenze anno 2024" e cede la parola al Consigliere Idone per la trattazione.

Il **Sindaco** chiede di poter procedere alla trattazione congiunta dei punti 3 e 4, poiché appartenenti alla stessa macro area, per poi effettuare due votazioni separate. Poiché nessuno presenta osservazioni, si procede in tal senso.

Preliminarmente saluta l'Assessore Giordano, successivamente relaziona in merito riportandosi agli atti depositati e descrivendo la composizione delle tariffe.

Fa presente che l'elaborazione delle tariffe è risultato di determinate scelte politiche, tra le quali quella di gravare il meno possibile sulle famiglie villesi. Altra scelta è stata quella di non gravare sulle piccole realtà produttive.

Fa presente che, nel primo caso, l'incremento è inversamente proporzionale rispetto al numero dei componenti, nel secondo si è cercato di gravare il meno possibile sulle piccole realtà produttive.

Ricorda che è in corso la gara per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e che, pertanto, appare raggiungibile l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e diminuire i costi del servizio. Preannuncia, inoltre, la prossima consegna dell'area Anas da adibire ad Isola Ecologica – centro raccolta comunale.

Il **Sindaco** prosegue il proprio intervento comunicando che le rate che riguardano l'emissione del ruolo TARI hanno le seguenti scadenze:

- Rata 1: settembre 2024
- Rata 2: ottobre 2024
- Rata 3: novembre 2024.

Fa presente che comunque sarà possibile effettuare il pagamento in una unica soluzione entro settembre 2024. Spiega il motivo per il quale la rata unica non è possibile pagarla con scadenza novembre 2024, ossia per una ragione meramente tecnica perché già dalla prima scadenza l'Ente ha la capacità di valutare la percentuale di coloro che hanno pagato il tributo (tra prima rata e rata unica) e, pertanto, ha il tempo di predisporre gli atti immediatamente consequenziali per le rate successive.

Conclude rappresentando che il PEF è stato validato positivamente da un professionista e che per entrambi i punti all'ordine del giorno la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole a maggioranza dei componenti.

Interviene il **Consigliere De Marco** facendo presente che, a suo avviso alla data attuale emergono delle criticità lamentando un aumento delle tariffe, anche per le utenze domestiche.

Relativamente alla percentuale di raccolta indifferenziata evidenzia un aumento al 51%, mentre in precedenza il dato era migliore (65% raccolta indifferenziata). Afferma che la Regione Calabria ha "normalizzato" la raccolta rispetto al passato, quando non si riusciva ad ottenere maggiori percentuali.

Relativamente alla gara per l'affidamento della gestione del servizio rifiuti, ritiene che il costo sia molto alto e che ciò comporterà delle conseguenze sull'economia domestica dei cittadini.

Conclude il proprio intervento facendo presente che, a suo dire, si tratta dell'ennesimo fallimento per via delle criticità che sono sotto gli occhi di tutti e, pertanto, le azioni dell'Amministrazione risultano ancora una volta deficitarie.

Concluso l'intervento del Consigliere De Marco la parola viene ceduta all'**Assessore Marra**, il quale esordisce affermando che sui numeri non si può discutere in quanto i numeri sono "oggettivi". Rammenta che dall'insediamento dell'Amministrazione ad oggi la raccolta differenziata ha raggiunto

il 52,38%, lamenta l'inconsistenza del precedente progetto, ritenuto insufficiente per rispondere alle esigenze di una città, definita complessa, come Villa.

Comunica che la sera precedente si è tenuto in Piazza un incontro con la cittadinanza nel quale si è discusso del precedente capitolato, ritenuto molto carente. Evidenzia, inoltre, che dall'insediamento non è stato saltato un solo turno di raccolta, è si dice soddisfatto per il nuovo progetto che ha riscosso l'unanimità di gradimento da parte degli attori coinvolti e per il lavoro svolto dall'Ente per risanare un debito pregresso abbastanza importante. Successivamente, illustra le novità che riguardano il servizio di gestione rifiuti quali, ad esempio, i contratti dei lavoratori che saranno tutti a tempo pieno e indeterminato. Spiega che all'interno del nuovo capitolato sono stati inseriti dei servizi prima inesistenti quali lavaggio strade, sfalcio meccanizzato, servizi di disinfestazione. Si dice soddisfatto per il lavoro sin qui svolto, in quanto ha permesso di creare i presupposti per ottenere buoni risultati.

Per quanto riguarda la realizzazione del Centro Raccolta Rifiuti rammenta che l'Amministrazione, sin dal suo insediamento, si è spesa per provare a trovare ulteriori finanziamenti per la realizzazione del Centro, in aggiunta a quello ottenuto nel 2016. Evidenzia, inoltre, che si è riusciti ad ottenere l'Area che, inizialmente, era sottoposta a vincolo d'esproprio per la costruzione del Ponte. Si dice orgoglioso per il risultato raggiunto, in quanto si riuscirà ad ottenere una struttura (c.d. isola ecologica) che renderà "orgogliosa" tutta la Città. Infine, sottolinea che Villa San Giovanni è stato il primo comune a recepire le linee guida emanate dalla Regione Calabria.

Concluso l'intervento dell'Assessore Marra, prende la parola il **Consigliere Calderone** che, in riferimento alla campagna di sensibilizzazione realizzata al fine di informare i cittadini sulle modalità di raccolta differenziata, ritiene fondamentale procedere contestualmente al monitoraggio circa il corretto utilizzo della procedura di differenziazione.

Risponde il **Consigliere Neri** facendo presente che la campagna di sensibilizzazione altro non è che un *quid pluris*. Evidenzia che si è deciso di predisporre una nuova gara al fine di concludere il meccanismo della "proroga tecnica" utilizzato da troppo tempo. Ritiene che non si possa parlare solo di sensibilizzazione ma di riprogrammazione e che occorre il contributo di tutti, anche della minoranza, al fine di migliorare il senso civico della comunità.

Segue l'intervento dell'**Arch. Salvatore Foti**, Responsabile del Settore lavori Pubblici, il quale richiama l'apposito articolo del capitolato relativo alle campagne di comunicazione circa la realizzazione del progetto che è differente dalla campagna di sensibilizzazione. Evidenzia che i punti percentuali persi (15%) non sono stati persi negli ultimi due anni. Evidenzia che nel giugno 2022 la percentuale di raccolta era del 45%, quindi fa presente che da giugno 2022 ad oggi non sono stati persi 15 punti percentuali, ma ne sono stati guadagnati 6,5-7. Specifica che l'aumento delle tariffe è dovuto all'aumento del costo del conferimento dei rifiuti innalzato dalla Regione Calabria. Ritiene, pertanto, che le tariffe siano state elaborate in maniera realistica grazie alla collaborazione tra gli indirizzi politici e gli uffici che, diversamente, altri comuni hanno dovuto aumentare le tariffe anche del 50%.

Il **Consigliere Santoro**, sull'isola ecologica, afferma che si erano manifestati dubbi sull'individuazione dell'area in quanto ritenuta non adatta con la richiesta di individuazione di un'altra zona più idonea. Pone l'accento su dubbi relativi alla riscossione delle tariffe della tassa sui rifiuti e sulle difficoltà consequenziali. Ritiene, infine, che addebitare nel trimestre ottobre-novembre i pagamenti potrebbe creare un problema all'utenza.

In merito ai dubbi avanzati circa il costo per la realizzazione l'isola ecologica, l'**Arch. Foti** precisa che si tratta di un importo di 177.000 euro totali, di cui 50.000 euro a carico del Comune. Fa presente che non si è trattato di un definanziamento totale, ma parziale relativo esclusivamente alla

parte non spesa dall'Ente. Conclude facendo presente che l'aumento delle tariffe è dovuto all'aumento dei costi del servizio e non all'avvio del nuovo servizio.

Concluso l'intervento dell'Arch. Foti, il Presidente cede la parola alla **Dott.ssa Arena**, Responsabile del servizio economico finanziario. La Dott.ssa Arena precisa che il proprio operato, oltre che seguire gli indirizzi dell'Amministrazione, è centrato principalmente sull'osservazione delle norme di riferimento. Fa presente che per le utenze domestiche i coefficienti delle tariffazioni sono rimasti uguali rispetto all'anno precedente (2023) e, per altro, ridotti al minimo. Sottolinea, inoltre, che le scadenze per i pagamenti del tributo sono stabilite per regolamento anche se, eventualmente, il Consiglio Comunale può decidere diversamente. Rammenta che per importi superiori ai 100 euro il cittadino può recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per chiedere una rateizzazione delle somme. Conclude evidenziando la presenza del parere della Commissione Bilancio, espresso a maggioranza, e di quello del Revisore, anche per il PEF. Comunica che la predetta relazione conferma che i documenti trasmessi sono corredati di tutti gli elementi richiesti dalla deliberazione ARERA e sono conformi alle disposizioni di legge.

Interviene il **Sindaco** per la chiusura finale. Il Sindaco, relativamente all'assegnazione del servizio rifiuti, fa presente che il progetto è stato licenziato all'unanimità da tutti i sindacati relativamente alla salvaguardia dei posti di lavoro; il personale, infatti, sarà pienamente utilizzato. Altra novità consiste nel fatto che i mezzi utilizzati per lo spazzamento saranno mezzi nuovi e geolocalizzati. È stata prevista, inoltre, la figura del "direttore dell'esecuzione".

Sul Centro di Raccolta Rifiuti rammenta che nel 2016 (amministrazione Messina) l'ente ha ottenuto un finanziamento di 250.000 euro; nel 2017 il Commissario Iorio aveva individuato un'area per la realizzazione differente ma comunque vicina a quella attuale; nel 2018 l'Amministrazione Siclari individuava una ulteriore area da poter adibire a centro raccolta, nel 2022 si è dovuto procedere alla ricostruzione dell'iter intrapreso in quanto presso gli uffici della Regione non risultava alcuna attivazione. Rammenta che l'attuale Amministrazione ha scritto a Regione Calabria consapevole che non si sarebbero potuti spendere tutti i fondi ottenuti col finanziamento. Evidenzia che l'area individuata nel 2018 non è stata potuta essere utilizzata in quanto adiacente al metanodotto; sul sito individuato dal Commissario non risultava definito l'iter di acquisizione del terreno (non c'era titolo di proprietà né interlocutore). Infine, rammenta che grazie ad una proroga nella scadenza dei termini al 31.12.2023 si è riusciti ad individuare il sito dell'ANAS.

*Concluso l'intervento del Sindaco, si da atto che alle ore 15:45 il Presidente dispone una sospensione della seduta anche per consentire, come richiesto, ai Consiglieri di minoranza di formulare la dichiarazione di voto. Alle ore 15:50 la seduta riprende con la constatazione degli stessi presenti e la permanenza del numero legale.*

Tutti gli interventi come sopra sinteticamente riportati sono integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune.

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- 1) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza

- del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 3) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
  - 4) la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
  - 5) la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024- 2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
  - 6) la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
  - 7) l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - 8) il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** di quanto previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 in merito alle funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Qualità Urbana e Ambientale oggetto di validazione ed approvazione definitiva, il quale espone un costo complessivo di € € 2.919.463,00 per l'anno 2024 e per € 3.288.452,00 per l'anno 2025;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.06.2021;

**Visto** in particolare l'art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158,

come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "A"**

alla presente deliberazione il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 – 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctv$ € 1.755.756,41	% costi fissi utenze domestiche	60,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 60,00\%$	€ 528.094,20

		<b>% costi variabili utenze domestiche</b>	<b>60,20 %</b>	<b>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuv = \Sigma TV \times 60,20\%$	<b>€ 1.227.662,21</b>
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$  € 1.163.706,59	<b>% costi fissi utenze non domestiche</b>	<b>40,00 %</b>	<b>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnf = \Sigma TF \times 40,00\%$	<b>€ 352.062,80</b>
		<b>% costi variabili utenze non domestiche</b>	<b>39,80 %</b>	<b>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnv = \Sigma TV \times 39,80\%$	<b>€ 811.643,79</b>

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra componenti fisse e variabili, come dettagliatamente indicate nell'**allegato "B"**, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto**, di emettere il Ruolo Tari 2024 con 3 rate alle seguenti scadenze:

- 1<sup>a</sup> rata: 30 settembre 2024;
- 2<sup>a</sup> rata: 31 ottobre 2024;
- 3<sup>a</sup> rata: 30 novembre 2024;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1<sup>a</sup> rata deve essere pari al 33,33% dell'importo dovuto per l'anno 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2<sup>a</sup> rata deve essere pari al 33,33% dell'importo dovuto per l'anno 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3<sup>a</sup> ed ultima rata deve essere pari al 33,33% dell'importo dovuto per l'anno 2024 oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1<sup>a</sup> rata del 30/09/2024;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 7, comma 7 bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, aggiunto in sede di conversione, che differisce al 30/06/2024 il termine del 30/04/2024 per l'approvazione delle Tariffe TARI 2024 previsto dall'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 dicembre 2001 n. 228;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I*

*versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Asti sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Tari;

**Visto** il punto all'ordine del giorno;

**Visto** l'art. 61 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

**Udita** la dichiarazione di voto di seguito riportata ed integralmente riprodotta su supporto informatico oltre che rinvenibile sul sito Ufficiale del Comune:

**Dichiarazione di voto del Consigliere Santoro:** *“è una dichiarazione di voto che noi facciamo per il terzo punto TARI Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e per l'altro punto TARI Presa d'atto della revisione biennale del PEF 2024-2025. Approvazione delle tariffe e relative scadenze anno 2024, a nome del Gruppo presente di Forza Italia intendiamo esprimere il nostro voto contrario alla TARI. Sia preso atto che Piano Economico Finanziario, la recente delibera del PEF 2024-2025 con l'approvazione delle nuove tariffe e relative scadenze per noi è inaccettabile. L'aumento delle tariffe pesa ulteriormente su famiglie e imprese senza, al momento, un corrispettivo miglioramento dei servizi. Inoltre la decisione è stata presa senza adeguata trasparenza e il corretto coinvolgimento della cittadinanza, tale da non garantire una gestione efficiente e trasparente dei servizi di raccolta rifiuti. Inoltre, tenuto conto di quanto discusso in Consiglio Comunale, riteniamo che l'Amministrazione non ha svolto adeguatamente il suo mandato, anche per la revoca del finanziamento, giusto Decreto della regione Calabria n. 7691 del 04 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 11 della convenzione, repertorio 18168 del 20.10.2023, precedentemente concesso con Decreto Dirigenziale n. 1968 del 15.03.2018 pari ad euro 249.956,71, relativo alla realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta rifiuti del Comune di Villa San Giovanni”.*

con votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito di seguito si riporta:

- presenti: 13
- favorevoli: 10
- contrari: 3 (Santoro, Calderone, De Marco)
- astenuti: 0

## **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato:

✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5,00%;

- Ritenuto, di emettere il Ruolo Tari 2024 con 3 rate alle seguenti scadenze:
- 1<sup>a</sup> rata: 30 settembre 2024;
- 2<sup>a</sup> rata: 31 ottobre 2024;
- 3<sup>a</sup> rata: 30 novembre 2024;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1<sup>a</sup> rata deve essere pari al 33,33% dell'importo dovuto per l'anno 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2<sup>a</sup> rata deve essere pari al 33,33% dell'importo dovuto per l'anno 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3<sup>a</sup> ed ultima rata deve essere pari al 33,33% dell'importo dovuto per l'anno 2024 oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1<sup>a</sup> rata del 30/09/2024;

infine, con successiva votazione avente il medesimo esito come sopra riportato,

## **DELIBERA**


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000,

**Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N. 28/2024**

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;


**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Caterina Trecroci



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni




**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: \_\_\_\_\_.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

